



Sentenza n. 243/2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli

Primo referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 24140** del registro di Segreteria,

relativo al conto giudiziale n. 41700, reso da **MAZZITELLI ACHILLE**, (cod.

fisc.: MZZCLL74LO2C352C), consegnatario dei beni di cancelleria

dell'Agenzia regionale protezione ambiente Calabria (ARPACAL) per l'esercizio

finanziario 2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio:

nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025, udita la relazione del giudice

relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udito il Pubblico Ministero, nella persona

del S.P.G. dott. Pasquale Pedace, che ha concluso come da verbale di

udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 4/2025, il Magistrato designato ha sottoposto al Collegio

la questione preliminare relativa alla improcedibilità del conto giudiziale,

avente ad oggetto la gestione dei beni di cancelleria, ed ha, in particolare,

chiesto “se i beni in questione siano soggetti ad obbligo di custodia ovvero a

debito di vigilanza". Ha, tra l'altro, osservato che il conto riguarda la gestione

del magazzino dei beni consumabili ad uso degli uffici (cartucce toner, penne, lampade etc.) e che l'amministrazione non ha adottato uno specifico regolamento per la gestione dei consegnatari dei beni, anche se il Dirigente del Servizio Bilancio ha precisato che *“la gestione dei consegnatari dei beni è incentrata sulla identificazione di una struttura fisica (il magazzino) coordinata dall'agente contabile nella quale vengono allocati i beni in maniera organizzata onde facilitarne la localizzazione, il rinvenimento e la quantità giacente in ogni momento.”*.

2. Con decreto presidenziale n. 16 del 10 gennaio 2025, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 14 ottobre 2025.

3. All'udienza pubblica del 14 ottobre 2025, nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione. Il Pubblico Ministero ha concluso per la improcedibilità del conto giudiziale. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I beni oggetto della gestione contabile in esame rientrano nel novero dei beni di facile consumo di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 254/2002, il cui primo comma, prevede che *“Il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi, sulla base dei consumi sostenuti negli esercizi precedenti e della valutazione delle esigenze prospettate, fissa uno standard quantitativo degli oggetti di cancelleria, stampati, carta e materiale di facile consumo idoneo ad assicurare il funzionamento degli uffici.”*. Siamo, pertanto, in presenza di beni mobili in uso presso l'ente per fini strettamente necessari al funzionamento degli uffici e, pertanto, i consegnatari degli stessi non sono tenuti alla resa del conto

giudiziale ma devono rendere il conto amministrativo, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 254/2002 (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenza n. 240 del 2020), dovendo, peraltro, assumere in carico i beni ad essi affidati e dimostrarne la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste dall'art. 22 cit.. In particolare, ai sensi del quarto comma di tale ultima disposizione, *“Alla fine di ogni esercizio il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi presenta il rendiconto annuale, nel quale sono riportate le consistenze iniziali, le loro variazioni e le rimanenze finali, accompagnato da una relazione, da trasmettere al titolare del centro di responsabilità ed all'ufficio riscontrante, volta a far conoscere le modalità di acquisizione, le quantità, i prezzi spuntati, i consumi in ragione degli utilizzatori finali, le risorse assegnate e gli eventuali scostamenti.”*, previa adozione di un provvedimento che regola le modalità di gestione e di controllo del materiale di facile consumo (terzo comma). Mette conto evidenziare, inoltre, che la circostanza, rappresentata dal Magistrato designato, in forza della quale *“la movimentazione in entrata e in uscita dei materiali sia caratteristica di una gestione di magazzino.”* non assume, nella fattispecie in esame, alcuna rilevanza ai fini della eventuale configurazione di un debito di custodia in capo all'agente. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente osservare, infatti che, in generale, il debito di custodia si identifica *“nella gestione dei soli magazzini “centrali” o “principali” dell'Ente, destinati, cioè, al rifornimento dei singoli servizi ma non anche ai beni “destinati all'uso”, ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati ad un agente responsabile, ammettendosi, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni “pronti uso”, cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza.”* (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenza n. 313 del 2020). Pertanto, ai

sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, ritiene il Collegio che si debba

dichiarare il non luogo a provvedere sul conto in esame, stante la inesistenza

dell'obbligo di resa del conto.

5. Spese compensate ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il conto giudiziale

meglio indicato in epigrafe. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 20/10/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente